

numero

Bellinzona

5875

fr

0

20 novembre 2019

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di  
veterinaria USAV  
Schwarzenburgstrasse 155  
3003 Berna

Invio per posta elettronica:  
vernehmlassungen@blv.admin.ch

### Procedura di consultazione relativa alla modifica della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette

Gentili signore, egregi signori,

ci riferiamo alla consultazione menzionata in epigrafe e tramite la presente vi ritorniamo il modulo di risposta.

Ringraziandovi per l'opportunità accordata di esprimersi in materia, vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Amado Coduri

Allegato:  
menzionato

Copia:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch);
- Divisione economia (dfe-de@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale della sicurezza alimentare e  
di veterinaria USAV**  
Diritto

**Procedura di consultazione relativa alla modifica della legge federale sulla circolazione  
delle specie di fauna e di flora protette  
Consultazione dal 14 agosto 2019 al 20 novembre 2019**

**Parere di**

Nome / azienda / organizzazione / ufficio: Consiglio di Stato del Cantone Ticino

Abbreviazione dell'azienda / dell'organizzazione / dell'ufficio: CdS

Indirizzo, luogo: Piazza Governo 7, 6500 Bellinzona

Persona di contatto: Luca Bacciarini, Veterinario cantonale

Telefono: 091/814 41 94

E-mail: luca.bacciarini@ti.ch

Data: 12.11.2019

**Indicazioni importanti:**

1. Si prega di non modificare la formattazione del modulo.
2. Utilizzare una nuova riga per ogni articolo.
3. Inviare i pareri in forma elettronica quale documento **Word**, entro il 20 novembre 2019, al seguente indirizzo:  
[vernehmlassungen@blv.admin.ch](mailto:vernehmlassungen@blv.admin.ch)

Ufficio federale della sicurezza alimentare e  
di veterinaria USAV  
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna  
Tel. +41 58 463 30 33  
info@usav.admin.ch  
www.usav.admin.ch

## Indice

1. [Osservazioni generali](#)
2. [Osservazioni sui singoli articoli](#)

### 1 Osservazioni generali

I vari emendamenti proposti dalla Confederazione sono accolti favorevolmente dal Consiglio di Stato, in particolare l'inasprimento delle misure penali pronunciate contro le persone che violano la legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette. I casi verificatisi negli ultimi anni, come ad esempio l'arresto di trafficanti di avorio su suolo svizzero nel 2015 per un sequestro stimato a 400'000.- franchi mostrano chiaramente i limiti dell'attuale sistema di lotta contro i traffici illegali su larga scala.

Il Consiglio di Stato accoglie altresì con favore l'obbligo imposto agli allevatori professionisti di esemplari di specie in allegati I-III CITES di tenere un registro degli animali allevati. Questo non potrà che agevolare il compito degli organi di controllo.

Per quanto riguarda l'obbligo per chi offre pubblicamente in vendita esemplari di specie protette di fornire informazioni all'acquirente, l'applicazione dell'articolo 11<sup>bis</sup> e il suo controllo sembrano piuttosto difficoltosi, ad esempio in caso di vendite di oggetti di seconda mano soggetti alla CITES.

L'obbligo delle piattaforme di vendita di istituire un sistema di identificazione del venditore si applica solo alle persone fisiche o giuridiche domiciliate in Svizzera. Sarebbe auspicabile agire a livello internazionale, vale a dire a livello delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

## 2 Osservazioni sui singoli articoli

### Osservazioni generali

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
Art. 15	<p>Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che devono essere fornite alle persone cui sono stati sequestrati animali e piante vivi.</p> <p>Il Consiglio di Stato ritiene che, per proteggere la struttura e il personale che accolgono provvisoriamente questi animali o queste piante, non devono essere fornite informazioni circa il luogo di tenuta di animali e piante alle persone interessate da una decisione di sequestro o di confisca.</p>	<p><i>"Non fornisce alcuna informazione a persone responsabili e terze parti in merito alla conservazione o all'hosting di esemplari vivi."</i></p>
Art. 9	<p>È benvenuta la possibilità di limitare l'importazione anche di specie i cui esemplari possono essere facilmente confusi con specie animali e vegetali elencate negli allegati I-III CITES.</p>	